

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b),

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione⁽²⁾ si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere. Per motivi di chiarezza e di coerenza occorre inoltre raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi.
- (3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Inoltre, dal momento che diversi paesi terzi non hanno lo stesso livello di centralizzazione della produzione normativa della Comunità, è opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari mantenendone tuttavia l'obbligatorietà.
- (4) Data l'impossibilità di concludere la procedura di adozione del presente strumento entro il 1° febbraio 2004, è opportuno prorogare fino al 15 marzo 2004 il termine di cui all'articolo 47.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.
- (6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

- 1) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilite.»
- 2) All'articolo 9, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.
- 3) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure.»
- 4) L'articolo 24 è così modificato:
 - a) al paragrafo 5, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti;»
 - b) il paragrafo 6 è soppresso;
 - c) il paragrafo 8 è soppresso.
- 5) All'articolo 28, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione "..." (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione "..." ("retsina)", non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata.»

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1205/2003 (GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13).